

## REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

### F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

#### 5° QUESITO:

Quali sono le distanze minime da rispettare per la costruzione di una canna fumaria?

#### CHIARIMENTO 5° QUESITO:

In riferimento alla richiesta presentata in data 15/01/08 ed acquisita in pari data al n°650 del Protocollo Generale dell'Ente ed a riscontro del quesito in essa formulato di richiesta di chiarimenti circa le distanze minime da rispettare per la costruzione di una canna fumaria, si chiarisce quanto segue.

La normativa che disciplina le modalità di realizzazione di canne fumarie nel comune di Pomigliano d'Arco è contenuta negli art. 2.54) allegato D del Regolamento Edilizio e nel titolo II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Il Regolamento edilizio comunale vigente disciplina, all'art. 2.54) dell'allegato D: **Camini e condotti**:

- 1. I prodotti della combustione devono essere scaricati nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI.*
- 2. I camini per i quali non esiste una specifica normativa dovranno essere prolungati sopra la falda del tetto di almeno m 1,00.*
- 3. Nel caso di aspirazione meccanica centralizzata, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione risultante da idoneo calcolo che garantisca i ricambi minimi orari richiesti.*
- 4. Nel caso di condotti collettivi ramificati o nel caso di condotti a servizio esclusivo di singoli locali, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione minima di cm<sup>2</sup> 100 per ogni locale servito.*
- 5. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i tubi di ventilazione devono essere prolungati al di sopra del tetto.*
- 6. Negli interventi in cui non sia possibile prolungare i tubi di ventilazione al di sopra del tetto è possibile realizzare gli sbocchi in facciata subordinatamente al parere favorevole del Coadiutore Sanitario.*

L'attuale Regolamento Edilizio comunale vigente non prevede, quindi, espresso ed esplicito riferimento alle distanze da rispettare nella realizzazione di canne fumarie, ragione per cui necessita fare riferimento alla normativa nazionale vigente in materia.

In particolare, quindi, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" disciplina al titolo II gli impianti termici civili:

In particolare per il camino (canna fumaria singola):

- nel caso di apparecchi di portata termica non maggiore a 35kw:
  - deve rispondere ai requisiti della norma UNI 10683/05 e/o della norma UNI 9615 la quota di sbocco del camino deve essere conforme al disposto della norma UNI 10683/05 punto 4.2.4;
  - entro un raggio di 5 metri non vi devono essere volumi tecnici/edifici di altezza superiore alla quota di sbocco;
- nel caso di apparecchi di portata termica superiore a 35kw:
  - la quota di sbocco del camino deve essere conforme al disposto del D.Lgs 152/06;
  - entro un raggio di 10 metri non vi devono essere volumi tecnici/edifici di altezza superiore alla quota di sbocco;

- entro un raggio compreso fra 10 e 50 metri non devono essere aperture di locali abitati il cui filo superiore è a quota superiore a quella di sbocco del camino/canna fumaria.

In caso di installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (pari a 0.035MW), deve essere trasmessa all'autorità competente, nei novanta giorni successivi all'intervento, apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione.